VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA NAZIONALE

dell' Associazione di Volontariato

MODAVI PROTEZIONE CIVILE

In data 05 dicembre 2014, alle ore 11:40, presso la sede nazionale del Modavi Protezione Civile, si è riunito in convocazione straorinaria l' Assemblea Nazionale dell'ente.

Sono presenti :

- **EMANUELE BUFFOLANO**
- **PASQUALE COLANTUONI**
- **REMO FLAGELLA**
- **MICHELE DI BASILICO**
- **BANDINI BRUNO**
- **ANTONIO MANCINI**
- **SALVATORE CAPUZZIMATI**
- **FRANCO FACCENDA**
- **ROBERTO DI GIACOMO**
- **ALESSANDRO SACRIPANTI**
- **NICOLA MONACO**
- LIVIO D'ORAZIO

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 4 - Collatino - Direzione provinciale III di Roma

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 30 DIC. 2014
al n. 6762 serie 3 versate € 35,15
L 266/91
IL DIRETTORE

Coordina i lavori il Sig.re Livio D'Orazio, che chiama Pasquale Colantuoni ad assolvere alla funzione di segretario.

Prende la parola il presidente Buffolano che porta all'attenzione dei presenti la necessità di prendere visione dello statuto e procedere alla successiva approvàzione del medesimo.

Dopo la lettura dello statuto ed ampia discussione l'assemblea approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO

MODAVI-PROTEZIONE CIVILE

PREMESSA

Il Modavi — Protezione Civile fa parte del Modavi (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ONLUS e si riconosce nella sua storia, come parte integrante nel tentativo di ricostruire legami comunitari e solidaristici tra le persone a fronte dell'affermazione di fenomeni di impersonalità, individualismo, egoismo ed indifferenza, secondo il modello partecipativo e comunitario, contro ogni forma di repressione delle libertà personali.

FINALITA' E DEFINIZIONE

Art. 1 E' costituita, ai sensi della legge 266/91, un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Modavi - Protezione Civile, con sede legale in Roma.

Art. 2 L'associazione è costituita a tempo illimitato e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 L'organizzazione e la struttura interna sono regolati da principi democratici. L'associazione opera nel rispetto del presente Statuto Nazionale, della Costituzione Italiana e delle vigenti leggi.

Art. 4 Il Modavi - Protezione Civile è un'associazione nazionale autonoma e pluralistica e si configura nel prestare la propria opera a mezzo dei suoi associati in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile. L'associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni. Nel sistema associativo promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti. L'associazione favorisce il radicamento di questi valori con il proprio impegno su tutto il territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia economica, organizzativa alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale.

Art. 5 E' scopo dell'associazione la salvaguardia della vita umana, animale e dei beni patrimoniali senza distinzione di sesso, razza o religione. Di conseguenza sono campi prioritari di iniziativa e intervento dell'associazione:

a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque sia richiesta la necessità

dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;

b) divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni d'emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;

c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative di crescita sociale comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;

d) Le iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

e) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

f) tutelare gli animali, con particolare riferimento agli animali da affezione;

g) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, etc.;

h) attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

i) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;

j) difesa, valorizzazione, promozione e attuazione del servizio civile;

k) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto.

Per tali motivi gli obiettivi del Modavi - Protezione Civile sono:

- creare gruppi di intervento organizzati e formati dal Modavi - Protezione Civile;
- collaborare con tutti gli enti privati e pubblici, università e istituti di ricerca, associazioni e organizzazioni comunque istituite per organizzare corsi, seminari, convegni e studi sulla Protezione Civile.
- coordinare e gestire, sia in forma autonoma che in collaborazione con Stato, Regioni, Provincie, Comuni e Prefetture, le emergenze e gli interventi su tutti il territorio nazionale.

Art. 6 L'associazione considera inoltre suo dovere battersi contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza; contro ogni forzata omologazione culturale, ogni genocidio, contro ogni scelta o azione mettano in discussione il diritto delle persone, delle comunità, dei popoli, contro ogni dittatura e per la preservazione della pace, della vita, del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente, al fine di difendere e promuovere le tradizioni e l'identità della nostra Nazione. Inoltre, agisce per sviluppare la crescita di una coscienza sui problemi, legati alle classi di rischio, e per favorire e stimolare forme di auto-organizzazione e di formazione dei cittadini.

Art. 7 L'associazione riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa dell'Associazione.

Art. 8 L'associazione individua nel metodo associativo e nell'autoformazione continua, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi effettivi bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in quelle della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del soccorso e della formazione.

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 9 Sono aderenti all'associazione Modavi — Protezione Civile:

- Gruppi di Base Modavi - Protezione Civile;
- Associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative che svolgano attività volontaria di assistenza e di soccorso nei servizi alla persona.

Ogni cittadino può partecipare al Modavi — Protezione Civile accettando il presente statuto e le sue finalità, presentando la richiesta di adesione ad un Gruppo di Base Modavi - Protezione Civile già costituito o creandone uno nuovo. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti nel successivo art. 13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di termine.

L'adesione di Gruppi di Base Modavi Protezione Civile e di associazioni/organizzazioni non lucrative e subordinata all'acquisizione del certificato di adesione rilasciato dal Consiglio Nazionale.

Gruppi di Base — Modavi Protezione Civile possono stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di cooperazione e di partecipazione con associazioni ed enti tranne quelli di fusione o confluenza che possano essere decisi dagli organismi dirigenti nazionali o che siano alternativi all'associazione nazionale e ai suoi comitati regionali.

Art. 10 Nucleo fondamentale dell'associazione sono i Gruppi di Base Modavi - Protezione Civile i quali, riconoscendosi per spirito ed attività negli articoli 4 — 5 — 6 — 7 — 8 del presente statuto, si affiliano all'associazione Modavi — Protezione Civile. Le basi associative sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'associazione. La loro adesione è subordinata al rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni dagli organismi dirigenti regionali e nazionali.

Possono entrare a far parte dell'associazione Modavi — Protezione Civile:

- Gruppi di Base Modavi - Protezione Civile di nuova costituzione, la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio Nazionale, che potranno utilizzare la denominazione: "Modavi - Protezione Civile - Gruppo di..... (nome della località)";
- Associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative che svolgano attività volontaria di assistenza o di soccorso (affiliati). Anche queste ultime, ove riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale, dovranno attenersi in *toto* al presente Statuto.

L'adesione dei Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile, delle associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative è subordinata altresì all'esistenza nel proprio statuto di norme e principi non in contrasto con lo statuto del Modavi Protezione Civile ed in particolare prevedono:

a) assenza di fini lucro,
b) principi di democrazia,
c) partecipazione e collegialità,
d) trasparenza amministrativa,
e) titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati,
f) in nessun caso gli utili o gli avanzi di gestione possono essere ripartiti tra i soci direttamente o indirettamente,
g) in caso di scioglimento, estinzione e cessazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Nazionale previa istruttoria.

I Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile, in regola da 24 mesi con il pagamento delle quote associative, hanno diritto all'elettorato passivo e attivo. Le associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative sono invitate, con diritto di parola, all'Assemblea Nazionale.

Art. 11 Gli associati Gruppi di Base Modavi - Protezione Civile godono di tutti i diritti associativi, partecipano all'Assemblea Nazionale e hanno diritto di voto. Le associate, inoltre, devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del Consiglio Nazionale e degli altri

organi associativi a tutti i livelli;

- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività del Modavi — Protezione Civile sul proprio territorio particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza;
- indicare la simbologia del Modavi - Protezione Civile in aggiunta alla propria;
- versare le quote associative dovute nella misura e nei tempi prescritti.

Le associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative hanno gli stessi doveri dei Gruppi di Base Modavi - Protezione Civile e sono obbligate ad indicare la simbologia del Modavi — Protezione Civile in aggiunta alla propria.

Art. 12 Gli associati hanno diritto a:

a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;

b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'associazione

c) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi;

Gli associati sono tenuti a:

d) osservare lo Statuto, i regolamenti , le deliberazioni degli organismi dirigenti;

e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Art. 13 Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci o associazioni aderenti avviene:

a) in caso di decesso del socio o di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione;

b) per il mancato pagamento della quota di adesione o della quota associativa per le associazioni affiliate e i soci;

c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte di organismi dirigenti preposti a tal compito;

d) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

e) L'espulsione diventa definitiva in caso di:

- gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e l'inosservanza degli atti deliberatori o deliberati;
- per atti lesivi o denigratori dell'immagine dell'Associazione.

Art. 14 Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare specializzare l'attività della stessa.

Art. 15 L'adesione individuale avviene di norma presso un Gruppo di Base del Modavi - Protezione Civile.

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 16 L'associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale. Le cariche all'interno dell'associazione sono elette secondo i principi di democraticità e sono gratuite.

Art. 17 Sono organi dell'associazione Nazionale:

- Gruppi di Base
- Comitati Regionali
- Assemblea Nazionale
- Consiglio Nazionale
- Presidente Nazionale

Art. 18 Il Modavi — Protezione Civile favorisce e incoraggia la partecipazione dei Gruppi di Base e delle associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative alla vita dell'associazione, riconosce e promuove forme di aggregazione decentrata a livello regionale al fine di realizzare un più adeguato decentramento amministrativo e una rappresentanza più diretta degli associati.

Il Comitato Regionale può essere definito tale se rappresenta almeno 6 Gruppi di Base Modavi con sede in almeno 2 province diverse ed è il luogo del coordinamento regionale dell'iniziativa associativa tra i Gruppi di base Modavi — Protezione Civile e gli affiliati. La creazione di un Comitato Regionale deve essere approvato dal Consiglio Nazionale dell'associazione.

Il Comitato Regionale può valutare la possibilità di nominare un rappresentante provinciale.

I rappresentanti legali dei Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile ed un rappresentante eletto dal Consiglio Nazionale formano l'assemblea regionale. Quest'ultima elegge il proprio responsabile che assume la rappresentanza legale del Comitato.

Possono aderire ai Comitati Regionali Modavi — Protezione Civile:

- Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile;
- Associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative che svolgano un'attività volontaria di assistenza o di soccorso

Le Associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative sono invitate, con diritto di parola, all'assemblea regionale.

Il Comitato Regionale sviluppa, inoltre i rapporti con l'ente Regione e rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato, sociali e politiche di ambito regionale.

Il Comitato Regionale svolge a livello regionale attività promozionali e di collegamento tra i territori e, attraverso il proprio Direttivo regionale:

- convoca l'assemblea regionale dei gruppi almeno una volta nell'arco di un anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei gruppi stessi;
- rappresenta a livello regionale le esigenze dei Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile e delle affiliate;
- raccoglie le domande di adesione all'associazione nel territorio regionale e le trasmette al Consiglio Nazionale;
- pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria associazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 19 L'Assemblea Nazionale è composta dai rappresentanti legali degli associati (Gruppi di Base — Modavi Protezione Civile e Associazioni di Volontariato e/o organizzazioni non lucrative), o da un suo delegato, in carica alla data dell'adunanza assembleare. I componenti del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea stessa.

Entro il 30 di aprile di ogni anno l'Assemblea Nazionale si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea Nazionale si svolge di norma almeno una volta all'anno nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Essa ha il compito di approvare il bilancio consuntivo e preventivo e di discutere l'andamento dei progetti e delle attività proposti dal Consiglio Nazionale. Elegge, inoltre, i membri di sua competenza nel Consiglio Nazionale e approva le modifiche statutarie. Nomina i membri degli Organi di Garanzia e Controllo. Il Presidente convoca l'Assemblea con lettera raccomandata o via fax, o via e-mail, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta. La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso essa viene svolta entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Gruppi di Base Modavi — Protezione Civile; in ogni caso è il Presidente Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'associazione.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando interviene, in prima convocazione, la metà più

uno de suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20 Il Consiglio Nazionale è composto dal rappresentante legale di ogni Comitato Regionale o da un delegato eletto nella rispettiva Assemblea, da un pari numero di consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale per funzioni o incarichi specifici.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, coordinato dall'Ufficio di Presidenza, il quale è costituito dal Vice Presidente e dal Tesoriere e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiedano almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso. Se il Consiglio Nazionale non venisse convocato dal Presidente, in seguito alla richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio, i 2/3 dei membri possono procedere alla convocazione del Consiglio Nazionale.

Esso ha il compito di:

- eleggere il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di impedimento ed assenza. Lo sostituisce per la gestione ordinaria dell'associazione fino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria.
- dare l'incarico su proposta del Presidente di Responsabile Nazionale Emergenze;
- applicare le decisioni dell'assemblea;
- approva il Regolamento di gestione interna;
- predisporre, discutere ed approvare il programma annuale di attività;
- predisporre, discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
- decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi che comunque saranno approvati dall'Assemblea Nazionale;
- verificare la costituzione dell'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti i provvedimenti di commissariamento di strutture Regionali.

Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.

In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente Nazionale, può eleggerne un altro in sostituzione o convocherà l'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Nazionale può invitare Soci (senza diritto di voto) che ne fanno richiesta specifica per presentare e valutare proposte di iniziative o attività.

Art. 21 Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. E' membro di diritto e convoca il Consiglio Nazionale, è coordinatore e componente di diritto dell'Ufficio di Presidenza e ne convoca le sedute. Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresentanza anche in giudizio verso terzi.

Il Presidente propone ulteriori componenti dell'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Vice Presidente, che ne fa parte di diritto.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori.

Con l'obbligo di ratificare e confermare tali impegni alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale, il Presidente può, in nome e per conto dell'associazione:

- concedere garanzie personali o reali (o loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati;
- acquistare, vendere e permutare immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

Art. 22 Il Responsabile Emergenze non ha incarichi amministrativi. Attua le scelte di programma operative discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale ed eventualmente dal Consiglio Nazionale, propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici.

Il compito del Responsabile Nazionale Emergenze è quello di promuovere veri scambi di esperienze con le varie realtà nazionali. Rappresenta a livello nazionale, dal punto di vista operativo, l'associazione ed esegue le direttive della Presidenza Nazionale.

Il Responsabile Emergenze è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.

GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art.23 Sono organi di garanzia e controllo:

- Collegio dei Garanti
- Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statuaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'associazione e viene eletto nelle rispettive assemblee; esso ha il compito:

- interpretare le norme statuarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.
- verificare la conformità degli Statuti dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte fra i soci, fra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Nel caso di controversie fra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti relativo alle questioni e alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sott'ordinato.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 5 componenti (n°3 effettivi, n°2 supplenti); i componenti sono eletti fra i soci che abbiano acquisito una effettiva ed adeguata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico - giuridico, non facenti parte di organismi direttivi a pari livello: essi eleggono al loro interno un presidente.

Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'abito proprio di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sott'ordinati.

I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale. In materia al rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale. Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli organismi dirigenti nazionali.

Art. 25 Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nelle rispettive assemblee.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilanci alle scritture.

Il Consiglio nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi direttivi di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in capo amministrativo e contabile:il collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni dei Consiglio Nazionale al qua presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 26 I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'Associazione sono: l'uguaglianza dei diritti tra tutti i soci; i loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art. 27 In armonia con i principi esposti nel presente statuto, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti e che verranno più precisamente definiti nel regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

a) Approvazione dei bilanci e le loro variazioni;
b) Elezione degli organi dirigenti;
c) Approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
d) Adozioni di provvedimento di commissariamento;
e) Approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e straordinari. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi,e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 28 L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 29 Ogni organismo nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 30 In caso di gravissime violazioni delle norme statuarie commesse da un organismo dirigente, il Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Tale decisione,comunque deve essere ratificata con un'apposita delibera, dalla prima riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata.

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 31 Il patrimonio dell'Associazione, che non può mai essere ripartito fra i soci, è costituito a:

- Beni mobili ed immobili della proprietà della stessa;
- Eccedenze degli esercizi annuali
- Erogazioni, donazioni, lasciti

Art. 32 Le fonti del finanziamento dell'Associazione sono:

a)Le quote annuali di adesione e tesseramento soci e delle basi associative;

b)I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

c)I proventi derivanti dalla gestione di attività, servizi;

d)Iniziative e progetti;

e)i contributi pubblici e privati;

f)Rimborsi derivanti da convenzioni;

g)Donazioni, lasciti d elargizioni di privati;

h)Contributi dello Stato di enti o di istituzioni purché finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti;

i)Rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

j)Proventi diversi;

k)Di organismi internazionali;

l) Entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate;

m) Proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in, maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Art. 33 L'esercizio sociale si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi da termine dell'esercizio a cui fa riferimento. L'Ufficio di Presidenza può approvare piani pluriennali di investimento.

Art.34 Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 aventi diritto, solo da un'Assemblea Nazionale appositamente convocata; in tal caso il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del Modavi - Protezione Civile o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 Il Modavi Protezione Civile aderisce al Modavi ONLUS contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione dei programma della stessa. Tutti i soci individuali e collettivi del Modavi Protezione Civile aderiscono contestualmente al Modavi ONLUS.

Art. 37 Il simbolo del Modavi - Protezione Civile è graficamente simile a quello del Modavi ONLUS, ma nei colori verde, bianco e rosso per i tre omini stilizzati con la scritta tricolore Modavi - Protezione Civile. Titolare del logo del Modavi – Protezione Civile è il Modavi ONLUS.

Art. 38 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.